

## AGEVOLAZIONI

---

# ***Investimenti 2019 con acconto e conferma d'ordine nel 2018 al 150%***

di **Sandro Cerato**

Per gli **investimenti effettuati nel 2019**, ma per i quali, **entro il 31 dicembre 2018**, è stato corrisposto un **acconto almeno del 20%** e l'**ordine è stato confermato** da parte del venditore **fruiscono dell'iper ammortamento del 150%** e non concorrono al *quantum* degli investimenti eseguiti nel 2019 ai quali è applicabile la nuova misura di **iper ammortamento** pari al 170%.

È quanto emerge dai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nel corso di un *videoforum* con la stampa specializzata, nell'ambito del quale sono state fornite alcune precisazioni anche in relazione all'agevolazione dell'iper ammortamento.

Come noto, la **Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018)** ha previsto la possibilità di fruire dell'iper ammortamento anche per gli **investimenti effettuati nel 2019 e nel 2020**, precisando per questi ultimi la necessità di corrispondere un acconto almeno del 20% e di ottenere la conferma dell'ordine entro il 31 dicembre 2019. Tuttavia, a differenza di quanto previsto in passato, **per gli investimenti che ricadono nella "proroga" disposta dalla Legge di Bilancio 2019** la misura dell'agevolazione è variabile, ed in particolare:

- è pari al **170%** del costo degli investimenti per importi **fino a euro 2,5 milioni**;
- è pari al **100%** del costo degli investimenti per **importi eccedenti euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni**;
- è pari al **50%** del costo degli investimenti per **importi eccedenti euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni**;
- **non sussiste alcuna agevolazione** per investimenti **eccedenti la predetta soglia di euro 20 milioni**.

Nel corso dell'incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle entrate ha confermato che le predette **nuove misure variabili di maggiorazione** si applicano esclusivamente agli **investimenti effettuati nel 2019 e nel 2020** per i quali si rendono applicabili le disposizioni della Legge di Bilancio 2019.

In tal modo si conferma che **per gli investimenti effettuati nel 2019** (consegna del bene), ma per i quali entro il **31 dicembre 2018** è stato corrisposto un acconto almeno del 20% e vi è stata la conferma dell'ordine:

- la **misura dell'agevolazione è sempre pari al 150%** del costo di acquisto, a prescindere

dall'entità degli stessi;

- **il costo degli stessi non si cumula con gli investimenti effettuati nel 2019** ai fini del computo della soglia di euro 2,5 milioni per i quali si applica la maggiorazione del 170% (o le altre maggiorazioni decrescenti).

La seconda questione che è stata oggetto di chiarimento nel corso dell'incontro riguarda la **cumulabilità dell'iper ammortamento** con la nuova agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2019 ([articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018](#)) che prevede la **riduzione dell'Ires di 9 punti percentuali** a quella parte di reddito d'impresa che corrisponde al minore tra utili accantonati a riserva e sommatoria tra investimenti e costo del personale (cd. "mini Ires").

L'[articolo 1, comma 34, L. 145/2018](#) dispone che **l'agevolazione in parola è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi**, tra i quali è quindi possibile annoverare l'iper ammortamento.

Dal canto suo, la [circolare AdE 4/E/2017](#), in tema di iper ammortamento, aveva già chiarito che tale agevolazione è cumulabile anche con altre misure di favore, a meno che tali misure non prevedano divieti in tal senso.

Posto che, come detto, **l'agevolazione mini Ires prevede esplicitamente la possibilità di cumulo con altre agevolazioni**, l'investimento effettuato dalle imprese, in presenza di tutte le condizioni previste, può essere fatto valere sia ai fini dell'**iper ammortamento** sia ai fini della determinazione del **reddito agevolato con l'Ires** nella misura del **15%** (o per i soggetti Irpef con una riduzione di 9 punti).

Tuttavia, precisa l'Agenzia, **"l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'investimento"**.

In merito a tale precisazione, pare di capire che la verifica debba essere eseguita in relazione al **singolo periodo d'imposta**, poiché le due agevolazioni impattano nei singoli periodi d'imposta come **maggiorazione della quota di ammortamento** imputata a conto economico (iper ammortamento) o come **ammortamento dedotto nell'anno** (per la mini Ires è in realtà previsto un confronto anche con il "delta" positivo del costo fiscalmente riconosciuto dei beni).

